



COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

7^ Area
Ufficio S.U.A.P.

Oggetto	ORDINANZA DI CESSAZIONE ATTIVITA' "ONORANZE FUNEBRE" DITTA RUBINO ROBERTO.
---------	--

Ordinanza n° 41 R.O. del 05/05/2017

1708.10022-01/05/17

Il Dirigente

VISTA la nota prot. n. 879/P.M. del 18 aprile 2017 con cui la Polizia locale ha segnalato il fatto che i locali siti al civico 21/23 della via Salvo d'Acquisto sono attualmente utilizzati dalla ditta "Onoranze Funebri Padre Pio" di Rubino Roberto per un'attività che viene qualificata dall'intestatario della Ditta come espositiva ma che, per le modalità con cui è svolta [accesso di clienti favorito dalla configurazione del locale oltreché dalla presenza di attrezzature ed arredi di vario genere (scrivania, scaffale porta documenti, fotocopiatore, stampante, alcune sedie e sette casse funebri)] ed è reclamizzata nell'insegna apposta all'ingresso del locale, assume i connotati di una vera e propria attività commerciale o, almeno, di un'attività riconducibile all'agenzia di affari.

VISTO che la Ditta non dispone di alcun valido titolo per l'esercizio in Castellaneta di "attività funebre" [nella quale, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 34 del 15 dicembre 2008 deve ricondursi il "disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso" oltreché la "fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale"], non essendo all'uopo conferente il riferimento all'autorizzazione di cui la Ditta dispone per l'esercizio dell'attività in altro Comune.

RILEVATO, peraltro, che: a) è necessaria una nuova autorizzazione amministrativa [naturalmente, nelle forme contemplate dall'attuale ordinamento di settore] in caso di apertura, in altra zona, di un locale costituente ampliamento dell'esercizio già autorizzato, a nulla rilevando che il nuovo locale non sia destinato alla vendita, ma solo all'esposizione delle merci (così: Cass. pen. sez. VI 9 febbraio 1973 n. 1234); b) costituisce ampliamento dell'esercizio l'apertura di un nuovo locale destinato all'esposizione di merci in vendita presso l'esercizio già esistente nel caso in cui nei locali utilizzati per l'esposizione sia consentito l'accesso dei clienti (così: Cass. pen. sez. VI 11 aprile 1973 n. 1253/36).

RITENUTO, pertanto, che a più forte ragione non è consentito adibire un locale ad attività espositiva [anche nel caso che di effettiva attività espositiva si tratti] avvalendosi del titolo rilasciato da altro Comune.

CONSIDERATO che la reale configurazione dei luoghi è tale da escludere che l'attività in essi svolta assuma i connotati di mera esposizione, dovendosi invece ritenere che si tratti di una vera e propria attività commerciale o, almeno, di un'attività riconducibile all'agenzia di affari;

- quand'anche l'attività sia riconducibile all'ipotesi legale della "esposizione" deve ritenersi che non è consentito adibire un locale ad attività espositiva avvalendosi del titolo rilasciato da altro Comune.

Ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 17 ter, 3° comma, del R.D. 18.06.1931 n° 773;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Pubblici;

VISTO il Decreto Sindacale n. 82 del 30.12.2016;

ORDINA

la cessazione ad horas dell'attività sopra richiamata e, in conseguenza, il divieto di svolgere nei locali indicati in premessa ogni attività in qualsivoglia modo riferita alle "Onoranze funebri" e la contestuale adozione di ogni accorgimento idoneo a consentire l'accesso e/o la visione all'interno degli stessi da parte del pubblico.

Avverso il presente provvedimento è possibile inoltrare ricorso al TAR di Puglia – Sez. di Lecce – entro i 60 giorni successivi alla sua regolare notifica ovvero, in via alternativa, straordinario la Capo dello Stato entro i 120 giorni decorrenti dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento;

MANDA

copia del presente provvedimento alla parte interessata e al Comando di Polizia Locale circa la vigilanza e l'ottemperanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 05 maggio 2017



Il Dirigente della 7^a Area
(Arch. Pasquale DALO')

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di Castellaneta dichiara: di aver notificato in data _____

Copia della presente ordinanza ai signori _____

Nel modo appresso indicato: _____

Data _____

IL NOTIFICATORE

IL RICEVENTE